

Cassazione penale sez. I, 12/09/2025, n. 30644

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 02/12/2024, la Corte di Appello di Caltanissetta, investita degli appelli proposti dal P.M. e dalla parte civile, ha riformato la sentenza di assoluzione emessa, a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di A.A. dal Tribunale di Enna il 24/06/2024, condannando l'âimputato in relazione al reato di cui all'âart. 424 cod. pen., per avere appiccato il fuoco al veicolo Fiat Grande Punto di proprietÃ del cognato B.B., in V il 14/04/2023.

Dalla comunicazione di notizia di reato acquisita al fascicolo emergeva che, alle ore 1:39 del 14/04/2023, la Centrale operativa dei Carabinieri di Piazza Armerina segnalava che in V, in via (Omissis), era giÃ in opera una squadra dei Vigili del Fuoco intenta a domare l'âincendio di un'âautovettura. Giunti sul posto, i Carabinieri constatavano che i Vigili del Fuoco avevano giÃ provveduto a spegnere l'âincendio della Fiat Grande Punto di proprietÃ di B.B. Il Caposquadra dei Vigili del Fuoco, dopo avere domato le fiamme, sosteneva di non avere rinvenuto tracce o elementi utili a far supporre che l'âincendio fosse di natura dolosa.

Il Tribunale di Enna, dopo avere dato atto che la determinazione dell'âazione penale nei confronti dell'âodierno imputato trovava origine esclusivamente nei rapporti conflittuali del A.A. con la moglie, perveniva ad una sentenza assolutoria del medesimo. In particolare, la sentenza assolutoria di primo grado ha valorizzato l'âassenza di ulteriori indagini rispetto a quanto rilevato dai Vigili del Fuoco intervenuti, che non avevano rinvenuto tracce utili a far supporre che l'âincendio fosse di natura dolosa; il Tribunale riteneva quindi non raggiunta la prova dell'âintegrazione del fatto di reato contestato all'âimputato, che assolveva perchÃ© il fatto non sussiste.

La Corte nissena, investita degli appelli del Pubblico ministero e della parte civile, ha invece ritenuto che la responsabilitÃ del A.A. fosse provata, alla luce di plurimi elementi di prova tra loro convergenti: innanzitutto, rilevava come C.C., in sede di denuncia, avesse dichiarato come la sua autovettura non presentasse alcun pregresso problema di natura meccanica o all'âimpianto elettrico, desumendo da tale affermazione la prova della natura dolosa del danneggiamento. Rilevava poi che le telecamere di sorveglianza avevano permesso di acclarare che, la notte tra il 13 ed il 14 aprile 2023, un soggetto claudicante, riconoscibile per andatura e fattezze nell'âodierno imputato, fosse stato immortalato mentre si dirigeva da via (omissis) verso la Chiesa di San Francesco, ove era parcheggiata l'âautovettura di proprietÃ del cognato B.B., che di lÃ a poco sarebbe divampata tra le fiamme. Era inoltre emerso che il A.A. nutriva rancore nei confronti della moglie D.D., che si era allontanata dal domicilio coniugale; il giorno prima dei fatti, i due coniugi avevano avuto un litigio, cui erano seguiti messaggi minacciosi sino a tarda sera da parte dell'âimputato, il quale all'âuna di notte si era anche presentato a casa della

moglie.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore di fiducia avv. Salvatore La Malfa, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per contraddittorietà, manifesta illogicità e insufficienza della motivazione.

Il ricorrente contesta il percorso motivazionale posto dalla Corte a fondamento della dichiarazione di responsabilità del A.A. evidenziando come non fosse stata provata l'origine dolosa dell'avvenuto incendio del veicolo della persona offesa.

Non è poi provato che il soggetto raffigurato dalle telecamere di sorveglianza fosse identificabile nel A.A.; peraltro, la persona che viene immortalata mentre si dirige verso il luogo ove era parcheggiata l'auto della persona offesa, non recava in mano nulla, di talché appare indimostrata la modalità con la quale tale ignoto soggetto avrebbe appiccato il fuoco al veicolo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

2. Secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte Suprema è illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. 2, n. 27018 del 27/03/2012, Urciuoli, Rv. 253407 01).

In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, formalmente introdotto nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. dalla L. n. 46 del 2006, presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza.

3. Tanto premesso, deve osservarsi che, nella specie, la Corte territoriale, nel ribaltare la sentenza assolutoria del Tribunale ha ritenuto integrato il fatto reato contestato, oltre che la sua riconducibilità soggettiva all'imputato, senza adeguatamente confrontarsi con le

argomentazioni di segno contrario esposte, in maniera logicamente articolata, nella decisione di primo grado.

Va infatti rilevato come il Giudice di primo grado sia pervenuto alla pronuncia pienamente liberatoria sulla base dell'argomento dirimente rappresentato dal mancato raggiungimento della prova che l'incendio del veicolo del B.B. fosse di origine dolosa.

Il Tribunale di Enna, in particolare, in sede di giudizio abbreviato e quindi con accesso a tutti gli atti del P.M., ha evidenziato come, a parte la relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti, secondo i quali non erano emersi elementi dai quali dedurre che l'incendio avesse origine dolosa, nessun accertamento tecnico fosse stato effettuato; concludeva quindi per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

La Corte d'Appello ha del tutto omesso di confrontarsi con tale deduzione essendosi limitata ad affermare che la parte civile stessa aveva sostenuto, in denuncia, che la sua macchina non presentava pregressi problemi di natura tecnica o elettrica.

Trattasi all'evidenza di argomento inidoneo a disarticolare l'analisi effettuata dal primo Giudice, fondata su elementi oggettivi, rappresentati dall'accertamento effettuato dai Vigili del Fuoco intervenuti, che non avevano riscontrato elementi oggettivi dai quali dedurre la natura dolosa dell'incendio.

In tale contesto ricostruttivo è dato rinvenire, pertanto, un vizio motivazionale non emendabile, tale da comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto, data la manifesta assenza di elementi di fatto valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle due decisioni oggetto di scrutinio (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.g., Rv. 226099 01).

4. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste

Conclusione

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *“È illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria di primo grado, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio già utilizzato nel primo grado di giudizio, qualora non siano emersi elementi sopravvenuti.*

Supporto Alla Lettura :

GIUDIZIO CARTOLARE DI APPELLO

L'art. 598-ter, comma IV, c.p.p. disciplina la situazione dell'imputato non appellante in caso di udienza non partecipata (art. 598-bis c.p.p.), prevedendo che la Corte di appello, qualora non sussistano le condizioni per procedere in sua assenza ai sensi dell'art. 420-bis, commi I, II e III, c.p.p. disponga la sospensione del processo e le nuove ricerche dell'imputato. Le ragioni di tale disciplina sono identiche a quelle con riferimento alla mancata partecipazione dell'imputato non appellante alle udienze partecipate: si intende, infatti, garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato non appellante. Tale disposizione di legge non contiene, invece, alcuna previsione per l'imputato appellante. Né, tantomeno, si richiama la disposizione del comma 1 che consente di procedere in assenza dell'imputato appellante anche fuori dai casi previsti dall'art. 420-bis c.p.p. Sembra che tale silenzio normativo non sia frutto di una dimenticanza da parte del legislatore, ma sia, piuttosto, pienamente coerente con la nuova disciplina della forma dell'impugnazione e, soprattutto, con la diversa logica sottesa alla diversificazione del rito nel giudizio di appello. Va, infatti, considerato, da un lato, che affinché l'impugnazione sia ammissibile, ove l'imputato sia stato giudicato in assenza in primo grado, è necessario che questi depositi specifico mandato ad impugnare (contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio) dopo la pronuncia della sentenza, elemento, questo, sintomatico di conoscenza certa della pendenza del processo e della sentenza stessa; dall'altro lato, va, inoltre, tenuto conto del fatto che, in caso di rito camerale non partecipato, il contraddittorio tra le parti è solo cartolare, ai sensi dell'art. 598-bis, comma I, c.p.p. e, in assenza di una tempestiva richiesta di partecipazione all'udienza, all'imputato è preclusa la possibilità di presenziare a detta udienza.